

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1361

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANESE, TISCAR, FORMIGONI, PALADINI, MAZZOLA,
BERNI, ALIVERTI, BERTOLI, SBARDELLA, GIRALDI,
TUFFI, MOIOLI VIGANÒ, ZANFERRARI AMBROSO**

Norme per la promozione dei territori montani

Presentata il 23 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, recante norme per la promozione dei territori montani, parte dalla constatazione dell'esaurimento del ruolo delle precedenti normative relative alla montagna italiana, dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (istitutiva delle comunità montane), e dalla considerazione dell'obiettivo inadeguata attuazione del secondo comma dell'articolo 44 della Costituzione italiana che prevede « provvedimenti in favore dei territori montani ». Pur rappresentando un insieme di risorse ambientali, economiche ed umane di estrema importanza, la montagna italiana, che costituisce da sola il 35,2 per cento dell'intero territorio e insieme alla collina il 76,8 per cento, ha visto calare la popolazione dal 17 per cento del 1951 al 13 per cento del 1981.

Se dobbiamo oggi pensare a una nuova proposta di legge per i territori montani, ciò è legato alle condizioni purtroppo non positive in cui molte aree ancora oggi versano sia al nord che al sud del nostro Paese. A partire dal secondo dopoguerra la montagna ha subito un modello di sviluppo che ha visto protagonista la città-metropoli come sbocco inevitabile e la deruralizzazione come obiettivo principale. Anche quando si è creata una possibilità di sviluppo economico, esso si è attuato secondo quello che alcuni economisti hanno definito uno « sviluppo asincrono », cioè con zone che hanno trovato delle risorse e con altre che non le hanno reperite.

Primo esempio di un certo tipo di evoluzione è la monocultura turistica, risultato di uno sviluppo unilaterale. In tutta l'area alpina si calcolano in settanta mi-

lioni le presenze turistiche annuali, dato che evidenzia le gigantesche proporzioni del fenomeno. Cos'hanno provocato queste risorse unilaterali? Hanno certamente procurato migliori condizioni di vita e notevoli possibilità di contatto/integrazione economico-culturale per diverse realtà territoriali locali; d'altro canto si è però palesato in modo evidente il problema della dipendenza delle comunità: anzi, uno dei fattori più evidenti nelle aree montane è proprio l'incapacità a trovare una strada di reale autonomia. Questo è ancora più palese là dove il turismo, soprattutto quello invernale, si è sviluppato in modo massiccio, perché in tali zone si è in una dipendenza completa da certe direttrici economiche, e manca la capacità di orientamento circa le modalità di governo delle proprie prospettive di sviluppo; è questo il punto debole della monocultura economica, l'incapacità di sviluppare armonicamente l'identità sociale e culturale, senza dar luogo a squilibri tra i due aspetti che la compongono, tali da produrre conseguenze dannose.

Altra faccia dello sviluppo non equilibrato delle aree montane è stata l'assenza di evoluzione. Da una parte la monocultura turistica, dall'altra, spesso a pochi chilometri di distanza, uno sviluppo diseguale. Comuni posti a 2/3 chilometri di distanza: uno ricco, con impianti di risalita, servizi, negozi, impianti sportivi, un altro spopolato ed economicamente depresso. Solo in alcuni casi le spinte accentriche di questo sviluppo urbanocentrico verso il fondovalle sono state controbilanciate dal rafforzamento della società tradizionale: cioè in pratica la comunità locale ha dovuto sempre o reagire per conto proprio o cedere di fronte a certe forze culturali-economiche che miravano all'accentramento.

Questo è stato vissuto particolarmente nelle zone in cui le forme economiche tradizionali non avevano una forza sufficiente; laddove invece la comunità tradizionale ha avuto una forza economica autonoma ha saputo in qualche modo reagire. Per esempio, nei casi in cui l'econo-

mia era basata sulla pastorizia la società tradizionale è stata in grado di resistere e di mantenere una certa autonomia della comunità.

Ci sono altri casi, come quello della Val Strona e della Valsassina, in cui la forma di economia tradizionale è riuscita a mantenersi vitale grazie all'artigianato; caso tipico è Premana in Valsassina (in provincia di Como) dove l'artigianato tipico è stato sempre legato alla lavorazione del metallo, ed infatti oggi l'abitato vive completamente della produzione di coltelli, forbici ed altre attrezzature simili. Ma anche dove l'allevamento ha conservato la sua importanza le modifiche della società tradizionale sono state molto profonde, ed è chiaro che non possiamo assolutamente pensare di riproporre il modello economico del passato. In ogni caso, l'autonomia economica delle realtà locali montane e dell'alta collina deve coincidere con il rinnovamento dei meccanismi produttivi. Non si può pensare di fare solo opera di conservazione di una storia, di una tradizione.

L'ultima e più triste soluzione è quella dell'evoluzione sino al totale abbandono del territorio. Ci sono zone montane completamente deserte, come l'arco alpino occidentale, e vi sono zone nelle Alpi liguri e piemontesi dove sopravvivono pochissimi paesi, e la gran parte delle comunità tradizionali ha ceduto a questo processo di discesa a valle, verso la pianura. Le « norme per la promozione dei territori montani » intendono collocarsi nella linea della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali, che all'articolo 29 ha definito la necessità di strumenti per la pianificazione generale delle aree montane, i piani pluriennali di sviluppo socio-economico, proponendo lo strumento attuativo dei progetti integrati di sviluppo montano. Il principio da cui muovono i progetti integrati è quello della autodeterminazione delle comunità locali. Il territorio montano è infatti ancora caratterizzato da comunità con specifici tratti culturali e tradizionali, che pur essendo di limitate dimensioni demografiche spesso si trovano ad abitare vastissimi

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

territori. Per tali realtà non si chiedono solo contributi; si chiede una normativa speciale che privilegi l'iniziativa pubblica e privata. I progetti di sviluppo montano saranno piani plurisettoriali con presenza di risorse e operatori pubblici e privati e con l'eventuale coinvolgimento di vari enti. Secondo la disciplina posta dall'articolo 3, tali piani, una volta adottati dalle comunità montane e approvati dalla provincia, dovranno definire lo scenario futuro di ogni comunità montana in base alle esigenze e alle vocazioni di ogni singola zona. I piani, ove sia approvata specifica deliberazione dal consiglio comunale competente, potranno anche derogare agli strumenti urbanistici adottati o approvati e, previ studi di valutazione d'impatto ambientale e specifica autorizzazione regionale, potranno altresì derogare alle limitazioni e ai vincoli posti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal de-

creto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

Nel capo II della proposta di legge è previsto un lungo elenco di agevolazioni e di disposizioni particolari applicabili nelle aree in cui diventeranno operativi i progetti integrati: tra gli altri, nel campo dell'urbanistica, per il recupero dei centri storici, della viabilità con l'incentivazione dei collegamenti via cavo e con gli elicotteri, in quello delle energie alternative, con agevolazioni e finanziamenti per lo sfruttamento dei piccoli salti d'acqua e per l'installazione di pannelli solari fotovoltaici, della sanità, con la previsione di unità mobili di pronto intervento e con piani di assistenza domiciliare specialistica, dell'agricoltura di montagna con iniziative atte al recupero delle terre incolte, e infine nel campo del turismo e dell'artigianato.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Finalità della legge).

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, e con riferimento a quanto previsto dagli articoli 28 e 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, promuove interventi speciali per la montagna con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri settoriali e regionali, tuttora persistenti nei territori montani, di determinare rinnovate condizioni di sviluppo integrato economico, sociale ed ambientale dei territori stessi e di realizzare una politica di pari opportunità tra i residenti in pianura e in montagna.

2. Alle finalità di cui al comma 1 concorrono, in modo coordinato e secondo le rispettive competenze a norma degli articoli successivi, i comuni, le comunità montane, le province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni e lo Stato.

3. Ai fini della presente legge sono considerati territori montani quelli che si trovino compresi nel territorio di comunità montane, come individuate ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e compatibilmente con le leggi regionali emanate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 28.

ART. 2.

(Strumenti per l'attuazione della legge).

1. Le finalità di cui all'articolo 1 vengono perseguite tramite:

a) la formazione di piani pluriennali di sviluppo socio-economico di cui all'arti-

articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la cui approvazione da parte della provincia ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 29 costituisce titolo per l'assegnazione dei finanziamenti di cui all'articolo 5 della presente legge;

b) la realizzazione di specifici progetti integrati di sviluppo, predisposti dai comuni ed approvati dalle comunità montane, in attuazione dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico di cui alla lettera a);

c) norme speciali per la montagna, di cui al capo III, applicabili nei territori montani oggetto dei piani pluriennali di sviluppo montano.

CAPO II

STRUMENTI PIANIFICATORI

ART. 3.

(Piani pluriennali di sviluppo socio-economico montano).

1. I piani pluriennali di sviluppo socio-economico montano, di durata quinquennale, hanno carattere plurisettoriale e definiscono in un quadro interorganico gli interventi per la tutela dell'ecosistema montano e per lo sviluppo socio-economico dei territori montani interessati, nonché le modalità ed i tempi di attuazione degli stessi, con riferimento ad un modello di sviluppo che, nel rispetto delle peculiarità dell'area, sia indirizzato prioritariamente:

a) alla salvaguardia, alla tutela, alla valorizzazione, — anche economica — ed alla stabilità del territorio mediante opere di riassetto idrogeologico e di conservazione, manutenzione e riqualificazione dell'ambiente montano;

b) al sostegno delle attività produttive, in una logica di sistema integrato che amplii la rete dei rapporti di interdipendenza;

pendenza e di integrazione fra settori produttivi; particolare attenzione dovrà essere rivolta alle attività agro-silvo-pastorali, artigianali e manifatturiere e dalle altre attività economiche che contrastino i processi di abbandono dei territori montani anche attraverso la tutela, il ripristino e la riorganizzazione delle tradizionali forme di proprietà collettiva; inoltre dovranno essere assicurati gli strumenti per una continua verifica di compatibilità fra produzione e ambiente;

c) alla dotazione per le aree agricole di servizi e di infrastrutture adeguate ad una produzione di qualità, ivi compresi impianti per la raccolta, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici;

d) allo sviluppo di un turismo capace di determinare una presenza turistica pluristagionale, finalizzato al mantenimento ed all'incremento dei posti di lavoro in montagna in tutte le stagioni, rispettoso del quadro ambientale e territoriale di cui è parte, nonché orientato a realizzare la compresenza di diverse tipologie di attività rispetto ad iniziative monoculturali;

e) all'adeguamento della rete di distribuzione commerciale piccola e media;

f) alla distribuzione articolata dei servizi socio-sanitari su scala locale, passando da un modello di concentrazione ad un modello diffuso al fine di favorire migliori condizioni di accesso e di utilizzazione da parte delle popolazioni;

g) all'integrazione con le economie di valle, attraverso il miglioramento dei collegamenti viari, ferroviari e delle reti di telecomunicazione e la promozione degli scambi di persone e merci;

h) alla riorganizzazione degli insediamenti abitativi attraverso il recupero del patrimonio edilizio ivi compresi i siti inutilizzati o sottoutilizzati di media e alta quota;

i) alla maggior articolazione delle opportunità formative, con interventi atti a raccordare il sistema della formazione professionale con la realtà socio-econo-

mica; alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali mediante il sostegno ad iniziative che favoriscano la socialità, la conoscenza, la comunicazione, la partecipazione, l'associazionismo, il volontariato e la cooperazione; alla incentivazione di attività di ricerca tecnologica e scientifica e di istruzione superiore.

2. Ai fini dell'approvazione del piano, la provincia valuta la presenza degli elementi di cui alle lettere da *a*) ad *i*) del comma 1.

3. La localizzazione di nuovi impianti turistici, produttivi o culturali previsti nel piano può derogare agli strumenti urbanistici adottati o approvati nel caso di corrispondente deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, per opere pubbliche o di interesse pubblico e, previ studi di valutazione d'impatto ambientale e specifica autorizzazione regionale, può eventualmente derogare alle limitazioni e ai vincoli posti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, quando ciò sia necessario per evitare fenomeni di abbandono del territorio, spopolamento ed emigrazione.

4. Le regioni provvedono ad individuare le procedure di approvazione dei piani pluriennali di sviluppo di cui al presente articolo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, il Ministro per i beni culturali e ambientali esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

5. Nell'ambito delle procedure di formazione e di attuazione di piani pluriennali di sviluppo che richiedono, anche per singoli interventi, l'azione congiunta di diversi comuni, comunità montane o altri soggetti pubblici, il presidente della giunta provinciale promuove accordi di programma a norma dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 4.

(Progetti integrati di sviluppo montano).

1. I piani pluriennali di sviluppo socio-economico sono attuati dalle comunità montane direttamente, attraverso programmi annuali operativi e di esecuzione del piano, oppure tramite progetti integrati di sviluppo riferiti a specifiche aree montane. Detti progetti sono deliberati dai comuni a norma dei commi 3, 4 e 5 e devono contenere:

a) una relazione di analisi socio-economica e territoriale dell'area interessata e di descrizione dello scenario di evoluzione dell'area compatibile con il piano di sviluppo della comunità montana;

b) una descrizione dettagliata degli interventi previsti per lo sviluppo delle attività produttive e dei servizi sociali dell'area in relazione allo scenario proposto;

c) il piano finanziario, con l'indicazione dei finanziamenti pubblici richiesti e con il riparto delle risorse fra i diversi operatori, nonché con la indicazione delle risorse private attivate;

d) uno studio sugli effetti socio-economici e sull'impatto ambientale degli interventi in progetto;

e) l'estratto degli strumenti urbanistici in vigore relativi agli interventi previsti dal progetto;

f) la progettazione edilizia almeno in scala 1:200 nel caso di nuovi insediamenti in aree soggette a vincolo ambientale e a vincolo idrogeologico;

g) le autorizzazioni previste, qualora gli interventi edificatori interessino immobili sottoposti a vincoli ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

h) eventuali piani di riaccorpamento fondiario.

2. Il requisito dell'integrazione del progetto è costituito dalla presenza di almeno due dei seguenti elementi, oltre al requisito essenziale della pluralità di settori produttivi interessati:

a) pluralità di interventi che, nell'obiettivo di migliorare i rapporti fra economia e territorio, favoriscano l'attivazione e l'impiego delle risorse materiali ed umane dell'area;

b) compresenza di operatori pubblici e privati;

c) convolgimento di diversi enti pubblici di un medesimo bacino montano.

3. Ai fini dell'approvazione dei progetti integrati di sviluppo montano e dell'eventuale erogazione da parte delle comunità montane di finanziamenti a valere sul fondo di cui all'articolo 17, i comuni interessati adottano i progetti stessi con deliberazione del consiglio comunale. La deliberazione è depositata con i relativi allegati nella segreteria comunale per venti giorni consecutivi decorrenti dal primo giorno dell'affissione all'albo pretorio del relativo avviso, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione; nei successivi quindici giorni gli interessati possono presentare osservazioni e opposizioni. Qualora non siano state presentate osservazioni od opposizioni il progetto integrato è approvato dal consiglio comunale. Qualora vengano presentate osservazioni od opposizioni, il consiglio comunale decide sulle stesse e delibera nuovamente sul progetto integrato di sviluppo montano. La deliberazione è soggetta al controllo di legittimità.

4. Per i progetti interessanti aree o edifici compresi, in tutto o in parte, in parchi o riserve istituiti con legge statale o regionale, la deliberazione di cui al comma 3 deve risultare compatibile con il regolamento del parco e con il piano pluriennale economico e sociale di cui agli articoli 11, 12 e 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e con gli strumenti di attua-

zione di cui all'articolo 25 della citata legge n. 394 del 1991, nonché con le misure di salvaguardia adottate ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge.

5. I progetti integrati di sviluppo montano deliberati dai comuni sono trasmessi alla comunità montana competente per l'approvazione entro il 31 maggio e il 31 novembre di ciascun anno di validità del piano pluriennale di sviluppo socio-economico. La comunità montana, previo esame dei progetti sotto il profilo della compatibilità con i predetti piani pluriennali e ai fini del coordinamento con eventuali analoghi progetti adottati da altri comuni compresi nel medesimo bacino montano, li approva entro sessanta giorni dalla loro presentazione; decorso inutilmente tale termine, il parere si intende espresso in senso sfavorevole ed il progetto non può essere attuato.

6. Ai fini dell'approvazione del progetto, nonché della determinazione delle priorità per la concessione dei finanziamenti, la comunità montana tiene conto dei seguenti elementi:

a) esaustività del progetto nella definizione dello scenario socio-economico;

b) incentivazione per la residenza permanente;

c) compartecipazione di iniziative private e pubbliche;

d) valorizzazione delle risorse economiche tradizionali;

e) presenza di iniziative intese al recupero edilizio;

f) progetti per l'uso di nuove tecnologie informatiche;

g) interventi per l'utilizzo di fonti energetiche alternative;

h) progetti per lo sviluppo e la riqualificazione delle strutture e delle attività turistiche e ricettive, nonché per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete di distribuzione commerciale piccola e media.

ART. 5.

*(Finanziamenti e agevolazioni
per l'attuazione dei piani pluriennali
di sviluppo socio-economico montano).*

1. Al finanziamento dei piani di cui all'articolo 3 concorrono i fondi di cui all'articolo 17, gli enti locali interessati, anche mediante l'utilizzo dei sovracani dovuti dai concessionari di derivazione d'acqua, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nonché i soggetti privati.

2. Alle imprese che esercitano attività rientranti negli obiettivi e negli interventi previsti dai piani possono essere concessi contributi in conto capitale e in conto interessi, secondo le modalità e le condizioni che verranno definite dalle regioni entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I finanziamenti a tasso d'interesse agevolato non potranno comunque prevedere un tasso inferiore al 30 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e consisteranno in un importo non superiore al 70 per cento dell'investimento globale.

CAPO III

NORME SPECIALI PER LA MONTAGNA
E DIRETTIVE ALLE REGIONI

ART. 6.

(Urbanistica e tutela del suolo).

1. Le regioni definiscono, con proprie leggi, nuovi limiti per gli *standard* urbanistici più adeguati al territorio montano.

2. In caso di incuria persistente, i comuni possono, previa diffida ai proprietari o, se non reperibili, con avviso all'albo, procedere all'espropriazione degli edifici situati nelle zone in condizioni di degrado di cui al primo comma dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulla base di un piano di recupero approvato ai

sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

3. Le regioni promuovono l'adeguamento dei disciplinari in atto con l'ENEL e i concessionari di derivazione d'acqua per la produzione di energia elettrica allo scopo di garantire la compatibilità tra l'uso idroelettrico e l'equilibrio dell'ecosistema ai fini dell'uso plurimo delle acque. Le regioni sono altresì delegate a svolgere una attività di vigilanza e controllo sugli impianti idroelettrici per garantire il buono stato dei manufatti ed adeguati flussi idrici.

4. La gestione di nuove aree protette nazionali e regionali resta disciplinata dagli articoli 8, 9, 10, 22, 23, 24 e 27 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, fatta salva la partecipazione a detta gestione dei rappresentanti delle comunità locali.

ART. 7.

(Viabilità e trasporti).

1. Le regioni introducono, con proprie leggi, apposite varianti ai piani regionali dei trasporti, finalizzate alla previsione, nei territori montani di:

a) regolari collegamenti intervallivi, specie su rotaie, a supporto degli insediamenti produttivi e di servizio;

b) regolari collegamenti con elicotteri;

c) regolari trasporti via cavo per uso ordinario;

d) una rete di strade non turistiche a servizio degli alpeggi.

ART. 8.

(Energia alternativa).

1. Le regioni sono delegate a stabilire, con proprie leggi, incentivazioni finanziarie per la realizzazione di iniziative per lo sfruttamento di fonti energetiche alterna-

tive, in particolare con riferimento a progetti quali:

- a) centraline per piccoli salti d'acqua;
- b) pannelli solari fotovoltaici.

ART. 9.

(Sanità).

1. Le regioni definiscono, con proprie leggi, appositi progetti relativi alla creazione di ambulatori medici per l'assistenza specialistica periodica e regolare anche domiciliare. A tal fine, in ogni comune capoluogo di provincia nella quale siano ricompresi territori montani come definiti dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, dovranno essere costituite unità mobili di pronto intervento (ambulanze attrezzate, unità coronariche mobili, eliambulanze) in grado di portare in tempi brevi una assistenza di pronto intervento altamente specializzata.

ART. 10.

(Agricoltura di montagna).

1. Le regioni definiscono, con proprie leggi, incentivi per lo sviluppo dell'agricoltura montana, in base ai seguenti principi:

a) concessione dei terreni agricoli e boschivi pubblici a chi si impegna a coltivarli o ad utilizzarli comunque per fini pastorali e di allevamento del bestiame, risiedendo stabilmente nell'area montana stessa o in quella limitrofa;

b) previsione di facilitazioni per l'uso dei boschi, temperando l'aspetto produttivo con quello protettivo;

c) previsione nei piani commerciali della creazione e dello sviluppo di mercati per i prodotti locali; in questo ambito, dovranno essere previste specifiche strutture per la commercializzazione dei prodotti agro-alimentari la cui gestione sia

affidata prioritariamente a consorzi volontari o a società consortili volontarie costituite dai produttori e dagli operatori della distribuzione commerciale;

d) previsione di miglioramenti nelle condizioni di accesso al credito per le aziende agricole in aree montane con priorità per le aziende finalizzate a produzioni agro-alimentari proprie dei territori montani e con coltivazioni biologiche;

e) previsione di aiuti di avviamento per le cooperative di lavoro, fornitura di materiali agricoli ad associazioni forestali ed associazioni di agricoltori aventi lo scopo di fornire i servizi necessari alle aziende agroforestali.

2. Le regioni istituiscono, con proprie leggi, una indennità compensativa per l'agricoltura di montagna la cui concessione è subordinata all'impegno del coltivatore a proseguire l'attività agricola per almeno cinque anni e a svolgere, sotto la direzione del comune, lavori di piccola manutenzione del territorio e dei corsi d'acqua. L'indennità annua viene commisurata alla superficie e alla tipologia della coltura.

ART. 11.

(Turismo).

1. Ai fini dello sviluppo e del riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico, con specifico riferimento ai territori montani come definiti all'articolo 1, le regioni, con proprie leggi, armonizzano lo sviluppo turistico endogeno con le esigenze di tutela, manutenzione e valorizzazione dell'ambiente ed ottimizzano l'offerta turistica locale esaltando le vocazioni di aree non comprese nelle zone di turismo intensivo, anche in funzione del ripopolamento e della conservazione di aree abbandonate.

2. Sono funzionali allo sviluppo ed al riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico le seguenti azioni:

a) adeguamento e riqualificazione della capacità ricettiva;

b) promozione del turismo nei territori montani in funzione della destagionalizzazione dei flussi turistici, in particolare del turismo rurale;

c) recupero e valorizzazione dei centri storici e del patrimonio edilizio inutilizzato o sottoutilizzato di media ed alta quota;

d) recupero e valorizzazione della rete escursionistica di media ed alta quota mediante:

1) manutenzione e ristrutturazione di rifugi e di bivacchi e adeguamento o installazione negli stessi di impianti idrico-sanitari, elettrici, di riscaldamento, di confezione dei pasti e di telecomunicazione;

2) concorso alle spese di gestione dei rifugi e dei bivacchi;

3) adeguamento e potenziamento del soccorso alpino e speleologico ed esecuzione di opere, nonché installazione di impianti atti a facilitare le operazioni di soccorso;

4) manutenzione e ripristino dei sentieri montani, posa in opera e manutenzione della relativa segnaletica, posa in opera e manutenzione di attrezzature idonee a consentire il percorrimto di « ferrate »;

5) acquisto di macchine battipista;

6) manutenzione straordinaria degli impianti a fune;

e) recupero e valorizzazione di risorse termali di zone a vocazione climatico-sanitaria.

ART. 12.

(Artigianato).

1. Le regioni individuano, con proprie leggi, finanziamenti a favore di iniziative realizzate da cooperative ed imprese artigiane, con priorità per il recupero delle forme di attività produttiva tradizionale documentate storicamente sul territorio.

ART. 13.

(Comunicazioni e telematica).

1. Le regioni prevedono, con proprie leggi, l'erogazione di mutui agevolati alle imprese per l'acquisto di nuove tecnologie *hardware* e *software* e di sistemi per l'accesso a banche dati (*modem*) e per la trasmissione di fac-simili (*telex*).

ART. 14.

(Istruzione e formazione professionale).

1. Le regioni, con proprie leggi, emanano norme in materia di istruzione e formazione professionale sulla base dei seguenti principi:

a) per chi sceglie di effettuare tirocini ed attività di lavoro presso artigiani, produttori o aziende turistiche e della distribuzione commerciale piccola e media, aventi sede in territori montani, devono essere previsti contratti di formazione-lavoro con l'80 per cento dei contributi pagati dalla regione;

b) deve essere garantita una distribuzione articolata delle scuole primarie e secondarie sul territorio; in particolare possono essere previste apposite deroghe ai modelli strutturali e organizzativi fissati uniformemente dalle normative nazionali per l'apertura ed il funzionamento di scuole dell'obbligo. Possono essere previsti corsi di formazione per gli insegnanti con riferimento alla storia e alla cultura locale, con particolare riguardo alle specificità linguistiche. Nelle località dove non esistono altre strutture adeguate, quali biblioteche e centri culturali, alla scuola è altresì delegato il compito, da svolgersi anche mediante convenzioni con enti religiosi e privati, di promuovere la vita culturale della comunità con iniziative di educazione permanente e con la disponibilità di spazi di lettura.

ART. 15.

(Disposizioni fiscali).

1. Coloro che risiedono nei territori montani oggetto dei programmi di cui alla presente legge sono soggetti al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi nella misura ridotta del 50 per cento per dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le imprese agricole, artigiane, manifatturiere, turistiche e della distribuzione commerciale piccola e media, site nei territori montani oggetto dei programmi di cui alla presente legge, sono soggette al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi sugli utili reinvestiti nella misura ridotta del 50 per cento per dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. A favore dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, sono altresì previste le seguenti agevolazioni:

a) pagamento dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa ed esenzione dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili per i trasferimenti di terreni o edifici destinati ad aziende agricole, turistiche e della distribuzione commerciale piccola e media, artigianali o manifatturiere;

b) maggiorazione degli assegni familiari e delle detrazioni di imposta a favore di nuclei familiari che risiedono nei territori montani;

c) applicazione dell'aliquota IVA del 2 per cento alle opere, infrastrutture e lavori da eseguire con il finanziamento previsto dalla presente legge. Le iniziative realizzate con i finanziamenti o i contributi previsti dalla presente legge godono delle agevolazioni disposte per le zone depresse del centro-nord di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

ART. 16.

(Istituti regionali di formazione professionale o di ricerca per la valorizzazione dei territori montani)

1. Le regioni promuovono la costituzione di istituti di formazione professionale o di ricerca per la valorizzazione dei territori montani che si occupino di:

a) attività di ricerca e ricostruzione della conoscenza storica, di conservazione del patrimonio artistico e delle tradizioni culturali e di sviluppo dell'economia delle aree montane;

b) attività di ricerca tecnologica e scientifica e di istruzione e formazione professionale finalizzate all'occupazione e alla promozione di nuove professionalità che hanno attinenza con la specifica realtà del territorio montano.

CAPO IV

NORME FINANZIARIE

ART. 17.

(Autorizzazione di spesa)

1. Per l'attuazione della presente legge e per il finanziamento dei piani e dei progetti di cui agli articoli 3 e 4, nonché degli interventi di cui al capo III, nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un apposito capitolo denominato « Fondo per la promozione dei territori montani » al quale affluiscono, oltre alle somme di cui al comma 2, quelle destinate dalla Comunità economica europea a norma dei regolamenti (CEE) del Consiglio n. 88/2052 del 24 giugno 1988, nn. 88/4253, 88/4254, 88/4255 e 88/4256 del 19 dicembre 1988; delle decisioni CEE della Commissione nn. 89/250, del 25 gennaio 1989, 89/288 e 89/289 del 21 marzo

1989, 89/379, del 10 maggio 1989, 89/426, del 10 maggio 1989, 89/638, del 31 ottobre 1989; dei regolamenti (CEE) del Consiglio nn. 77/355, del 15 febbraio 1977, 70/729, del 21 aprile 1970, 84/1787, del 19 giugno 1984, 85/795, del 27 marzo 1985 e 88/2048, del 24 giugno 1988; della decisione CEE n. 83/516 del Consiglio del 17 ottobre 1983 e della direttiva n. 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975; nonché delle iniziative comunitarie decise a seguito della riforma dei « Fondi strutturali ». I fondi iscritti verranno ripartiti fra le regioni per il 40 per cento in proporzione alla superficie territoriale montana e per il 60 per cento in proporzione alla popolazione residente nei territori montani al 31 dicembre 1991, quale risultante dai dati dell'ISTAT. In tale ripartizione si dovrà altresì tenere conto di esigenze perequative a favore delle regioni a statuto ordinario, in relazione ai maggiori trasferimenti finanziari già spettanti per legge alle regioni a statuto speciale e alle province autonome. In ogni caso sarà assicurata la priorità ai piani e ai progetti riguardanti comuni interamente montani, tenuto anche conto della loro collocazione nelle fasce territoriali individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Per il quinquennio 1993-1997 sono stanziati 2.500 miliardi di lire da destinare al Fondo di cui al comma 1 in ragione di lire 500 miliardi per ciascun anno.